

Prot. n. _____

Marina di Gioiosa Ionica .../04/2020

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO

L'anno **2020**, addì **quattro** del mese di **aprile**, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Istituto Comprensivo di Marina di Gioiosa Ionica/Mammola, con sede in **Piazza Mazzini - Marina di Gioiosa Ionica**, (RC) C.F. **90011450807**, rappresentato legalmente dal **Dirigente Scolastico Fiaschè Maria Giuliana**, nata a **Vibo Valentia** il **02/01/1962**, C.F. **FSCMGL62A42F537J**, in qualità di consegnatario (d'ora in poi **Comodante**)

E

il sig. nato a,
 il residente in (.....),
 via N° codice fiscale,
 genitore dell'alunno/a, frequentante nell'anno scolastico ___/___
 la Scuola Primaria - Plesso, classe
 la Scuola Secondaria di I grado - Plesso, classe
 d'ora in poi **Comodatario**)

PREMESSO CHE

Visto il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/1999 n. 275;

Visto il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di cui al del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 come recepito dal D. A. n. 7753 del 28/12/2018;

Visti gli artt. 1803 e ss. del codice civile;

Considerata l'emergenza epidemiologica dichiarata sull'intero territorio nazionale legata alla diffusione del virus COVID-19 e la sospensione della attività didattiche in presenza di cui al DPCM 4.03.2020;

Vista la necessità di ricorrere alla modalità della "Didattica a Distanza" per proseguire nell'attuazione del progetto formativo previsto per gli alunni per l'a.s. 2019/20;

Vista la Nota MIUR prot. n. 318 del 11-03-2020 avente per oggetto "Interventi Task Force emergenza Coronavirus" a supporto alle categorie più deboli, con la quale si avviava un'indagine sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza, sul coinvolgimento degli studenti, sull'effettiva dotazione informatica delle scuole per l'attivazione di tale modalità organizzativa degli interventi di insegnamento/apprendimento e sulla disponibilità per gli studenti di device con relativa connessione per la fruizione della didattica a distanza;

Visto il DL n. 18 del 17.03.2020;

Considerato che la finalità primaria della scuola è quella di garantire a ciascuno il diritto allo studio e ancor più quella di scongiurare forme varie di dispersione scolastica soprattutto tra le fasce più deboli dell'utenza;

Viste le risultanze del Monitoraggio sullo stato di attuazione della didattica a distanza effettuato da questo Istituto Comprensivo nei giorni 18-19 marzo 2020 rivolto ai docenti (N° 138 docenti) ed ai genitori (N° 806 utenti);

Considerata la consistenza delle difficoltà e degli effettivi bisogni degli studenti emersi in merito alla disponibilità di strumenti digitali e di collegamento internet al fine di poter fruire della didattica a distanza predisposta da questo Istituto;

Visto il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 che dispone il riparto delle risorse in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge N° 18 del 2020 per la didattica a distanza;

- Vista** la nota n. 562 del 28 marzo 2020 che dà indicazioni operative ai dirigenti scolastici per la gestione della Didattica a Distanza e l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per l'acquisizione di personal computer, portatili e tablet da concedere in comodato d'uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti, per la fruizione delle attività on line;
- Accertata** la difficoltà di acquistare ulteriori notebook e/o tablet per irreperibilità immediata di tali strumenti sul territorio nazionale;
- Tenuto presente** che l'istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Ionica-Mammola ha stabilito come una delle sue priorità formative quella di incentivare l'uso degli strumenti informatici nell'attività di formazione degli studenti;
- Valutata** l'opportunità didattico-formativa della didattica a distanza per scongiurare fenomeni di dispersione scolastica e di emarginazione sociale, soprattutto in questo periodo;
- Stimata** la consistenza del patrimonio di apparecchiature informatiche mobili di proprietà della scuola che durante la sospensione delle attività didattiche restano inutilizzati e quello dei programmi software di cui la scuola è licenziataria;
- Considerata**, al fine di favorire la realizzazione della didattica a distanza, la volontà dell'Istituto di consegnare in comodato d'uso un device alle famiglie prive di tali strumenti che, per espresse motivate ragioni, ne hanno richiesto uno in concessione fino al termine della sospensione delle attività didattiche;
- Resa pubblica** tale volontà tramite la Comunicazione Prot. 2026/V4 del 4.04.2020 nella quale sono descritti i criteri e le priorità di concessione agli alunni frequentanti l'Istituto delle apparecchiature informatiche mobili di proprietà della scuola;
- Esaminate e valutate** le richieste pervenute da parte delle famiglie;

SI STABILISCONO LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI

di contratto di concessione di beni (notebook/tablet completi di cavi, caricabatteria e software) **in uso gratuito tra le parti, redatto in duplice copia.**

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

Il **Comodante**, a decorrere dalla data di consegna e fino alla permanenza delle esigenze connesse alla "didattica a distanza", salvo diversa determinazione di risoluzione anticipata del contratto per sopravvenuti motivi di cui all'art. 7, **concede al Comodatario**, in comodato d'uso gratuito, il bene mobile che sarà descritto in calce al modulo di richiesta (Allegato A) all'atto di consegna dello stesso.

Il bene concesso viene consegnato unitamente alla certificazione che lo stesso è in buono stato di conservazione, acceso, funzionante, in carica, esente da vizi ed idoneo alla mansione convenuta tra le parti. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento successivo andrà comunicato al **Comodante**.

Il **Comodante** garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara che il bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene.

L'utilizzo delle predette attrezzature presuppone la connessione ad Internet che **non è inclusa** nella fornitura del pc o tablet, dotato solo del sistema operativo che ne garantisce il funzionamento e dei programmi software di cui la scuola è licenziataria.

Il **Comodante**, a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti) potrà effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno, fatte salve le norme sulla privacy.

Il **Comodatario** accetta il suddetto bene in comodato e dà atto di essere stato specificamente edotto dal **Comodante** sullo stato attuale dell'attrezzatura e di averla trovata idonea all'uso che lo stesso ne dovrà fare per lo svolgimento delle attività.

Il **comodatario** è consapevole che l'uso del suddetto bene è riservato allo studente «Nome» «Cognome», nato il «DataNascita» a «LuogoNascita», C.F. «CodiceFiscale», iscritto per l'A.S. 2019/2020 alla «Classe» del plesso di scuola di questo Istituto.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il **Comodatario**, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto delle presenti condizioni generali di contratto, si impegna a restituirlo nei seguenti casi:

- a) su esplicita richiesta scritta del **Comodante**, che ha la facoltà di richiederlo in qualsiasi momento;
- b) in caso di trasferimento del **Comodatario** ad altra scuola.

Fermo restando quanto precisato nei paragrafi successivi, il bene è concesso in uso fino al termine del periodo di sospensione delle attività didattiche a seguito del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, fatto salvo l'espletamento degli esami di Stato per gli alunni della classe 3^a della scuola secondaria di 1° grado, se espressamente e diversamente comunicato per cause di superiore interesse pubblico dell'amministrazione.

Il **Comodatario** potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.

Nel caso il **Comodatario** ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al **Comodante** una penale pari al **10% in euro del valore stimato** per ogni giorno di ritardo.

ART. 3 – STIMA DEL BENE CONCESSO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806, Codice civile, il **Comodante** e il **Comodatario** convengono che il valore di riferimento del bene comodato da stimare è quello pagato dalla scuola all'atto dell'acquisto IVA inclusa. Questa stima è effettuata al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al **Comodante**.

ART. 4 - MODALITÀ DELLA CONCESSIONE

L'attestazione dell'avvenuta consegna avverrà con firma sul separato modulo, redatto in duplice copia, previa verifica dell'integrità e completezza del bene ricevuto in consegna.

I beni sono concessi in uso gratuito a seguito di richiesta motivata e veritiera di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale conforme al modello allegato alla **Comunicazione prot. N° 2026 / V4 del 4.04.2020** pubblicata sul sito web della scuola.

La concessione in uso non può comportare l'assunzione di oneri per l'istituzione scolastica e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per la utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

Pertanto, la concessione d'uso sarà subordinata al preventivo versamento della **cauzione di € 30 (trenta)**, sul c/c bancario IT 78 G 01030 81430 000000 292421 causale **Cauzione Concessione comodato d'uso Personal Computer/Tablet** intestato all'**Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa I./Mammola** che sarà restituita al **Comodatario** al momento della cessazione del contratto di comodato dopo l'accertamento e la valutazione del buon funzionamento dell'apparecchio da parte degli addetti responsabili (tecnici e docenti) incaricati dal **Comodante**.

Effettuati i suddetti controlli il bene tornerà nella disponibilità dell'Amministrazione **Comodante** per il successivo utilizzo dello stesso a favore degli alunni.

In caso di accertati danni, la predetta cauzione verrà trattenuta a garanzia dell'effettivo risarcimento e in acconto dell'ammontare effettivo del pregiudizio subito (art. 1385 Cod. Civile). La concessione è sempre revocabile e non può eccedere i periodi di tempo predeterminati.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

In relazione all'utilizzo del bene il *Comodatario* deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti obblighi di utilizzo e di comportamento:

- a. utilizzare il bene concesso in modo corretto, secondo l'uso cui è destinato (attività didattiche), osservando tutte le norme di buona condotta e netiquette nell'uso dello stesso;
- b. mantenere in condizioni di pulizia, funzionalità ed efficienza il dispositivo per l'uso didattico utilizzando in luoghi e situazioni idonei;
- c. non cedere a terzi il godimento, anche temporaneo, del bene oggetto del presente contratto;
- d. custodire e conservare il bene con la massima cura e la diligenza del buon padre di famiglia;
- e. restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione nelle medesime condizioni di funzionalità dichiarate all'atto della concessione, in aderenza all'art. 1804 c.c.
- f. far utilizzare il dispositivo dallo studente durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni date dagli Insegnanti e dei vigenti regolamenti;
- g. vietare l'utilizzo dell'apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente;
- h. astenersi dal download di software, documenti o altro materiale gratuiti e a pagamento senza apposita autorizzazione da parte del Docente e in contrasto con le norme di legge;
- i. vietare qualsiasi modifica non autorizzata che potrebbe interferire generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e/o condivisi dal gruppo classe;
- j. avvisare subito l'Istituzione scolastica in caso di furto, smarrimento, incendio o danni accidentali irreparabili al bene concesso tenendo presente che lo stesso non verrà sostituito;
- k. provvedere alla corresponsione a favore della Scuola dell'importo pari al valore commerciale (a nuovo) del bene medesimo in caso di furto, smarrimento, incendio o danni accidentali irreparabili al bene concesso;
- l. restituire al *Comodante* il bene concesso, perfettamente funzionante nello stato in cui viene consegnato, al venir meno delle esigenze connesse alla didattica a distanza citate in premessa ovvero, in caso di risoluzione del contratto per sopravvenuti motivi;
- m. sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di concessione.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il *Comodatario* è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.

Il *Comodatario* esonera l'Istituzione scolastica da ogni danno diretto o indiretto a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l'utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, ivi compreso il suo software.

Il *Comodatario* esonera l'Istituzione scolastica dalle conseguenze derivanti dall'aver installato sul dispositivo applicazioni a pagamento.

Il *Comodatario* non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene.

ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'istituzione scolastica in seguito al riscontro di irregolarità nell'utilizzo del dispositivo, può recedere unilateralmente in via temporanea dal comodato, mediante la requisizione dello stesso, sino a chiarimento del comportamento posto in essere dal *Comodatario*.

Il presente contratto potrà essere risolto ipso jure mediante l'invio di idonea comunicazione qualora il *Comodatario* non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste, con diritto del *Comodatante* di richiedere l'immediata riconsegna del bene, oltre al risarcimento del danno.

La concessione è automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento o comunque di cessazione del requisito di iscrizione a questo Istituto da parte dello studente, prima del termine della sospensione delle attività didattiche per emergenza da COVID-19.

Nel caso di cessazione della concessione conseguente alla perdita del requisito di iscrizione prima del termine della sospensione delle attività didattiche per emergenza da COVID-19, lo studente è tenuto alla restituzione immediata del notebook in stato di piena funzionalità.

ART. 8 – RESTITUZIONE DEL BENE

Trascorsa la durata del contratto o qualora intervengano le condizioni di risoluzione anticipata di cui agli articoli precedenti, il **Comodatario** è tenuto alla riconsegna del bene che va effettuata nella sede del **Comodante**.

Le modalità di reso del bene saranno comunicate in prossimità della scadenza del contratto con nota pubblicata sul sito della scuola e trasmessa sulla mail personale del **Comodatario**.

All'atto di riconsegna del bene i dati memorizzati sul dispositivo verranno cancellati ed il **Comodatario** non potrà richiederne il recupero.

Al momento della riconsegna verrà effettuato un giudizio sommario sullo stato d'uso del bene dal personale dell'Istituzione scolastica incaricato del ritiro e la scuola si riserverà di effettuare un'analisi approfondita avvalendosi di tecnici esperti sulle condizioni strutturali e funzionali di fatto del bene restituito. Sarà cura della stessa Istituzione scolastica stabilire a suo insindacabilmente giudizio la valutazione economica di eventuali danni da risarcire.

ART. 9 – CONTENZIOSO

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi problematica emersa in merito al presente contratto, tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione ed alla validità del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Locri (RC).

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

ART. 10 – TUTELA NEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla legge e dai regolamenti nel rispetto del Regolamento UE n° 679/2016 (GDPR). La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell'azione amministrativa.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo di Marina di Gioiosa Ionica nella persona del Dirigente Scolastico, con sede in **Piazza Mazzini - Marina di Gioiosa I. (RC)**

ART.11 – Le presenti condizioni generali di contratto saranno inviate all'indirizzo e-mail del firmatario del modello di richiesta. Il richiedente dichiara di approvare espressamente ex art. 1341 e 1342 cc., le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ART. 1 - OGGETTO E SCOPO; | ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO |
| ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE | ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO |
| ART. 3 – STIMA DEL BENE CONCESSO | ART. 8 – RESTITUZIONE DEL BENE |
| ART. 4 - MODALITÀ DELLA CONCESSIONE | ART. 9 – CONTENZIOSO |
| ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO | ART. 10 – TUTELA NEL TRATTAMENTO DEI DATI |

Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. per l'art. 6).

Il Comodante

Il Comodatario

Dott.^{ssa} Maria Giuliana Fiaschè